

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: APPROVATO DAL GOVERNO IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2014/50

Il 13 Luglio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 il Decreto Legislativo del 21 giugno 2018 n. 88, il quale recepisce la direttiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo che consente di adeguare l'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario nel settore della previdenza complementare.

La direttiva nasce dalla consapevolezza che spesso la libera circolazione dei lavoratori nella comunità europea spesso è ostacolata dal fatto che il trasferimento da uno Stato membro ad altro possa comportare la perdita dei diritti pensionistici complementari maturati. La ratio della Direttiva 2014/50 UE è proprio quella di ridurre gli ostacoli creati dalle diverse regole dei regimi pensionistici complementari europei che di fatto bloccano la mobilità.

Il provvedimento che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2014/50 va ad integrare la normativa attualmente in vigore in materia di acquisizione e salvaguardia dei diritti pensionistici complementari modificando il D. Lgs. 252/2005.

Nello specifico sono stati modificati:

- l'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 252/2005 (secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della Direttiva UE 2014/50), relativamente al termine minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari previsto per i cd. "lavoratori in uscita" (ossia lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dall'acquisizione del diritto ad una pensione complementare e che si spostino tra Stati membri dell'Unione europea). Tale termine viene così ridotto a tre anni, rispetto al termine ordinario di cinque anni, facilitando così al lavoratore che ha avuto diverse esperienze lavorative in ambito europeo e con diverse iscrizioni a forme di previdenza complementare presenti negli stati membri il riconoscimento del diritto alla prestazione in ogni Paese membro;

- l'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 (secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Direttiva UE 2014/50), relativamente al mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare e/o il trasferimento ad altra forma pensionistica ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

La norma prevede infatti che, nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, vi sia l'obbligo da parte della forma di previdenza complementare di prevedere la possibilità di mantenere la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Questa ipotesi è già praticata in Italia (a seguito della deliberazione COVIP del 28 giugno 2006), applicandosi in via automatica in assenza di una scelta diversa effettuata dall'iscritto e fatta salva l'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non superi l'importo mensile dell'assegno sociale.

In tal caso è previsto l'obbligo per la forma di previdenza complementare di informare adeguatamente l'iscritto della facoltà di esercitare il trasferimento della posizione individuale ad altra forme di previdenza complementare oppure di richiedere il riscatto della propria posizione con le modalità previste dall'art. 14, comma 5 del D. Lgs. 252/2005;

- l'art. 19, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 252/2005 (secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva UE 2014/50), inserendo tra i poteri della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione anche il potere di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, su richiesta, le informazioni in merito alle conseguenze derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari.

Gli iscritti possono, ad esempio, richiedere informazioni relative alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso, all'acquisizione di diritti pensionistici complementari ed alle conseguenze della applicazione di tali diritti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Stefano Colao

Dottori Commercialisti e Revisori Legali